

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2009011)

D.p.g.r. 21 aprile 2009 - n. 3832

(5.3.3)

Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», così come modificata e integrata dalla l.r. 6 maggio 2008, n. 14, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a), che affida alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e prevede l'individuazione, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche;

Richiamata la l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme in attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale»;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 11726 del 22 ottobre 2008 di «Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie»;

Preso atto dell'entrata in vigore della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che ha abrogato, tra le altre, le ll.r. 24/1989, 24/1997 e 27/2004;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 31/2008, aggiornare l'elenco delle disposizioni oggetto del potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie;

Decreta

1. di individuare, quali ambiti di competenza dei poteri di accertamento delle guardie ecologiche volontarie, le seguenti materie e relative disposizioni normative:

- a. aree regionali protette: l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
- b. tutela della fauna minore e della flora spontanea: l.r. 31 marzo 2008, n. 10;
- c. ricerca e raccolta minerali da collezione: l.r. 10 gennaio 1989, n. 2;
- d. coltivazione sostanze minerali di cava: l.r. 8 agosto 1998, n. 14;
- e. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- f. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- g. disciplina del settore apistico: art. 11 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5;
- h. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale: titolo IV della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- i. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell'art. 52, comma 1, della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall'art. 133 comma 2°, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l. accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);
- m. rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

2. di stabilire che a tutte le guardie ecologiche in servizio ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, devono essere affidati i poteri di accertamento di cui al punto 1;

3. di stabilire che alle guardie ecologiche che prestano servizio presso parchi regionali, province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia possono essere affidati anche poteri di accertamento in relazione a regolamenti in materia ambientale dei predetti enti;

4. di stabilire che alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato con profitto specifici corsi in materia di controllo

sull'attività venatoria e/o piscatoria possono essere affidati anche i relativi poteri di accertamento, previa intesa con le Province competenti;

5. di stabilire che le guardie ecologiche cooperano alle attività di cui all'art. 10 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, previa intesa tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica, l'ARPA ed il Corpo forestale dello Stato;

6. di revocare il proprio precedente decreto n. 11726 del 22 ottobre 2008;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009012)

D.g.r. 22 aprile 2009 - n. 8/9293

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 relative alle DD.CC.: Programmazione Integrata; Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi Informativi e alle DD.GG.: Sanità, Casa e OO.PP., Istruzione, Formazione e Lavoro; Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Infrastrutture e Mobilità (l.r. 34/78, art. 49, commi 2, 3, 7 - L.r. 35/97, art. 27 comma 12) - 7° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 27, comma 12 della l.r. 35/79 che autorizza la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

Visto l'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative tra le UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, previste altresì al 3° comma, lett. B, dell'articolo 37;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2008 n. VIII/685 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 9 marzo 2009, n. 2216 che formalizza gli obiettivi per l'anno 2009 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
2.2.1.2	La programmazione dell'offerta educativa e dei servizi per l'occupazione secondo criteri di qualità e di sussidiarietà e l'attuazione del piano di azione regionale (l.r. 22/2006 sul mercato del lavoro)
2.3.2.1	Riconoscimento, qualificazione e sviluppo dei musei, dei sistemi museali e delle professionalità in campo museale
5.1.1.2	Metodologia uniforme di controllo di gestione, definizione dei budgets aziendali e monitoraggio delle risorse destinate all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza